

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2020, n. 11-1993

Riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria – proroga al 31 dicembre 2020 in ordine ai tempi di cui alla D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 e s.m.i., come integrata dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12/04/2019, e già prorogata dalla D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019 e dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con Deliberazione n. 30-1517 del 03/06/2015 successivamente integrata dalla D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, dalla D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017 e dalla D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018, la Giunta Regionale ha previsto il riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria, definendo, tra l'altro, i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali e le modalità di autorizzazione e di accreditamento delle stesse in attuazione di quanto previsto dal P.S.S.R. 2012-2015, dai programmi operativi 2013-2015, nonché dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2013, n. 260-40596 di recepimento del modello residenziale AGENAS-GISM.

Con D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 si è dato atto che, ferma restando la conclusione della fase autorizzativa e di accreditamento con le relative prescrizioni, la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. con le strutture residenziali psichiatriche autorizzate e accreditate poteva avvenire entro e non oltre il 31/12/2019.

Con Determinazione della Direzione Sanità n. 520 del 28 giugno 2019 è stato approvato un modello di contratto per la definizione dei rapporti normo-economici tra Aziende Sanitarie Locali e Gestori delle strutture residenziali psichiatriche per soggetti adulti; a tutela degli utenti e delle loro famiglie, al fine di evitare l'immediata applicazione dei livelli contributivi previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 di determinazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, in assenza di un provvedimento regionale di definizione della capacità contributiva degli utenti mediante l'applicazione omogenea dell'I.S.E.E., il suddetto modello di contratto ha previsto altresì la temporanea invarianza delle prassi contributive consolidate presso le Aziende Sanitarie Locali, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12.04.2019.

Con la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto "*L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.*" e la D.G.R. n. 35-144 del 26 luglio 2019 "*L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Quarta integrazione*" sono stati previsti i fondi per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni di specifiche fragilità sociali.

Con D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019, tenuto conto delle criticità emerse nella fase conclusiva del percorso di messa a norma delle strutture residenziali psichiatriche, degli approfondimenti derivati dal confronto con i soggetti portatori di interesse e, per consentire:

- la conclusione delle verifiche istruttorie delle Commissioni di Vigilanza volte al rilascio degli ultimi titoli di autorizzazione e di accreditamento a completamento del processo previsto dalla normativa di riordino della residenzialità psichiatrica

- la definizione dell'indicatore I.S.E.E. al di sotto del quale l'utente non può essere chiamato a contribuire ai costi di erogazione del servizio
- ulteriori approfondimenti in ordine ai parametri gestionali previsti dalla D.G.R. n. 29-3944/2016 e smi
- la verifica di congruità delle tariffe, anche in relazione al rinnovo del contratto di lavoro degli operatori delle cooperative sociali

si è prorogata al 30/06/2020 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche; con tale atto si è inoltre stabilito che, nelle more della conclusione di tale percorso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica potessero continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere.

Con D.G.R. n. 8-1576 del 26 giugno 2020 si è deciso ancora una volta di prorogare al 30/9/2020 la scadenza del 30/06/2020 prevista dalla D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2020 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, per le motivazioni richiamate in detto provvedimento.

Atteso che:

- alcune ASL non hanno ancora completato le procedure per l'autorizzazione delle S.R.P. insistenti sul proprio territorio a causa della numerosità delle stesse e anche in relazione ai maggiori carichi di lavoro correlati all'implementazione della vigilanza presso le strutture R.S.A., perdurando l'epidemia da Covid-19;
- non ha ancora avuto conclusione il confronto con rappresentanti dei soggetti gestori delle S.R.P. volto al completamento degli approfondimenti richiesti (con incontri che si sono tenuti in data 3 giugno 2020, 16 giugno 2020, 6 agosto 2020, 7 settembre 2020 e 9 settembre 2020) e non è possibile che esso si concluda con un accordo entro il 30/09/2020.
- il processo di riordino della residenzialità psichiatrica ha già interessato 268 strutture, ad oggi autorizzate e accreditate (per un totale di 2383 posti letto);

Ritenuto pertanto necessario, per i motivi sopra espressi di:

- prorogare al 31/12/2020 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e per la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dalla D.G.R. n. 7-442 del 29 ottobre 2019, e prorogata nuovamente al 30/09/2020 dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020;
- stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di cui al precedente punto, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica possano continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere.

Visto il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. 167 – 14087 del 3 aprile 2012;

vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013;

vista la D.G.R. n. 12-6458 del 07/10/2013;

vista la D.C.R. n. 260-40596 del 23/12/2013;

vista la D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015;

vista la D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016;

vista la D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017;
vista la D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018;
vista la D.G.R. n. 43-8768 del 12/04/2019;
vista la D.G.R. n. 7-442 del 29/10/2019;
vista la D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

1. di prorogare al 31/12/2020 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e per la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche, scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dalla D.G.R. n. 7-442 del 29 ottobre 2019, e prorogata nuovamente al 30/09/2020 dalla D.G.R. n. 8-1576 del 26/06/2020;
2. di stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e di contrattualizzazione di cui al precedente capoverso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica possono continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo della Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)